



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 04/03/2010

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 176

Divieto di consumo dei fegati degli ovini-caprini presenti negli allevamenti riconosciuti a rischio.

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833;

Visti gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

Visti gli esiti del monitoraggio espletato per la ricerca di PCB e diossina nelle produzioni zootecniche dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, sugli allevamenti presenti nel raggio di 15 Km dall'area industriale di Taranto;

Riconosciuta la necessità, per la tutela della salute pubblica, di vietare il consumo dei fegati degli ovi-caprini presenti negli allevamenti riconosciuti a rischio.

ORDINA

Art. 1

il sequestro e la distruzione sistematica di tutti i fegati degli ovi-caprini regolarmente macellati presenti negli allevamenti insistenti entro un raggio di 20 Km dall'area industriale di Taranto, così come individuati dalla ASL di Taranto in base alla valutazione del rischio e già oggetto del piano di monitoraggio.

Art. 2

Il divieto di pascolo sui terreni non aventi destinazione agricola ricadenti, entro un raggio di non meno di 20 km attorno delle area industriale di Taranto. Nelle stesse aree, i terreni ad uso agricolo, dovranno obbligatoriamente subire le necessarie lavorazioni per poter essere destinate al pascolo o alla produzione di alimenti per gli animali.

I Sindaci dei comuni della Provincia di Taranto interessati sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di prevenzione della ASL TA, gli agenti di Polizia Urbana e della forza Pubblica in generale del controllo e della esecuzione.

Bari, lì 23 febbraio 2010

